

approvato con delibera di C.C N. 29 del 05.06.2012
Modificato con delibera di C.C. N.46 del 31.07.2012.
Integrato con delibera di C.C. N. 36 del 29.11.2017.



COMUNE DI MACUGNAGA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Articolo 1 – Principi generali
- Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Finalità dell'imposta
- Articolo 4 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 5 – Misura dell'imposta
- Articolo 6 - Esenzioni
- Articolo 7 – Riduzioni
- Articolo 8 – Versamento dell'imposta
- Articolo 9 – Obblighi tributari
- Articolo 10 - Accertamenti
- Articolo 11 – Sanzioni
- Articolo 12 – Riscossione coattiva
- Articolo 13 – Rimborsi
- Articolo 14 – Contenzioso
- Articolo 15 – Disposizioni finali

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi del gestore delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 AGOSTO 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Macugnaga;
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere ed alberghi., nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n.50.
5. Per l'anno 2017, l'applicazione dell'imposta di soggiorno alle locazioni brevi decorre dal 1° dicembre 2017.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Macugnaga, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, dei relativi servizi pubblici locali nonché cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione, le Associazioni locali e gli Enti pubblici territoriali.
2. Entro il 30.11 di ogni anno il Consiglio comunale dovrà essere relazionato sugli interventi realizzati o finanziati.

Art. 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Macugnaga.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4
 - b) il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi

c) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (agenzie immobiliari ecc.) *qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi.*

d) il soggetto che gestisce portali telematici (*qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi*) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5-bis del dl 50/2017.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, assumono la funzione di agente contabile.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
3. le "locazioni brevi" sono assimilate alle strutture ricettive extralberghiere.

Art. 6 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - A. i minori fino al compimento del sesto anno di età
 - B. i gruppi con finalità congressuali
 - C. portatori di handicap riconosciuti tali come previsto dalla L.104.
 - D. un soggetto per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore).
 - E. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria.
 - F. 6. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - G. 7. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635
 - H. 8. Coloro che pernottano per ragioni dovute al loro lavoro, purchè documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N°445/2000 e s.m.i.

2. L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori a 15 giorni consecutivi senza interruzioni.

Art. 7 Riduzioni

E' applicata una riduzione pari al 20% dell'imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo di almeno 20 persone, che pernottano nelle strutture alberghiere.
Detta riduzione è concessa solo dietro presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art.9, di apposita documentazione probatoria (fattura agenzia od altro).

Art. 8 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Macugnaga. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua mensilmente il versamento al Comune di Macugnaga delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno sedici dalla fine di ciascun mese solare con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - c) tramite procedure telematiche;
5. Le somme da versare inferiori a € 50 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 9 **Obblighi tributari**

1. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 sono tenuti ad:
 - Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
 - Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa del cliente (conservandone copia).
 - Presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dell'imposta di soggiorno.
 - Segnalare all'Amministrazione comunale, nei termini di cui al comma 2, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'imposta.
2. I soggetti indicati nell'art.4 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate al cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune di Macugnaga riportante:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6;
 - d) le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7;
 - e) l'imposta dovuta;
 - f) gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8;

g) nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.

h) Eventuali importi non versati da cumularsi ai mesi successivi;

3. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche in via telematica, mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite l'accesso all'applicativo messo a disposizione dei gestori delle strutture ricettive dall'Amministrazione comunale.

Informazioni aggiuntive e descrizione della procedura sono consultabili sul portale.

5. Gli stessi sono tenuti alla resa del conto giudiziale, in veste di agenti contabili.

Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce

Art. 10 Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.

2. Il Comune effettua tramite l'ufficio di vigilanza il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 9.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 11 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzioni amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 9 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzioni amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art.9, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio ai documenti e atti richiesti ai sensi dell'art.10, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'Art. 7 bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000. N°267

Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 12

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 9.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 14

Contenzioso

Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.